

	ALLEGATO A	
	SCHEMA DI CONVENZIONE DI RICERCA TRA L'AGENZIA	
	REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA	
	PROTEZIONE CIVILE E L'AGENZIA REGIONALE PER LA	
	PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-	
	ROMAGNA – STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA PER LA	
	COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, NEL PROGETTO	
	REG4IA RESILIENZA E SICUREZZA DEL TERRITORIO + AZIONE	
	PILOTA 5G*- CUP E99I26000080001, DI UN APPROCCIO	
	INNOVATIVO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	
	TRA	
	l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in	
	seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F.	
	91278030373, rappresentata dal Direttore _____, delegato alla	
	sottoscrizione della presente Convenzione come da DGR n. ____ del ____.	
	E	
	l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – Struttura Idro-	
	Meteo-Clima, CF 04290860370, con sede legale in Via Po 5 - 40139 Bologna	
	e sede amministrativa della Struttura Idro-Meteo-Clima in Viale Silvani 6 –	
	40122 Bologna, (in seguito indicata come “ARPAE-SIMC”) rappresentata dal	
	Responsabile _____ a ciò autorizzato dal vigente regolamento per	
	l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con	
	Delibera del Direttore Generale n. 114 del 23/10/2020.	
	(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)	
	PREMESSO CHE	

	– la Regione Emilia-Romagna, in seguito indicata come Regione, in qualità di	
	Regione partner, ha aderito al progetto “REG4IA - Resilienza e la Sicurezza	
	del Territorio + azione pilota 5G" finanziato dal Fondo per l’innovazione	
	tecnologica e la digitalizzazione, e sottoscritto il relativo Accordo attuativo	
	REG4IA Resilienza e la Sicurezza del Territorio + azione pilota 5G,	
	approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.	
	1058 del 30/06/2025. Nell’ambito di tale progetto è stato previsto il PoC 3.7:	
	Modelli di simulazione d'esondazione di fiumi e corsi d'acqua (in seguito	
	“Gestione innovativa del rischio alluvioni”), proposto dall’Agenzia Regionale	
	per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, da realizzarsi con il	
	coinvolgimento di soggetti pubblici mediante accordi di collaborazione	
	onerosi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, come da documentazione	
	progettuale e quadro economico approvato;	
	- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile	
	costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R.	
	6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte	
	le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;	
	- l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – Struttura	
	Idro-Meteo-Clima (di seguito “ARPAE-SIMC”) si occupa nelle materie di	
	competenza inerenti le fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza del	
	sistema di allertamento regionale, compreso lo sviluppo di modellistica	
	idrologica-idraulica previsionale;	
	- l’Agenzia e ARPAE-SIMC hanno espresso la volontà di realizzare attività di	
	studio, ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche in	
	materia di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al	

	rischio idraulico/alluvioni, relative alla realizzazione del PoC “Gestione	
	innovativa del rischio alluvioni;	
	– le Parti rientrano tra i soggetti di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, in	
	base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra	
	loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di	
	interesse comune”.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE	
	Art.1 (Finalità ed oggetto)	
	1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche	
	nell’ambito del POC “Gestione innovativa del rischio alluvioni”, delle	
	rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della	
	sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle	
	emergenze relative al rischio idraulico.	
	2. L’Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con AR	
	PAE-SIMC al fine di supportare la proficua collaborazione, tramite attività	
	organizzate secondo una programmazione concordata. Nello specifico si	
	manifesta la necessità di procedere sviluppando i temi riportati nell’allegato	
	B;	
	Art. 2 (Programma delle Attività)	
	1. I temi di cui all’art. 1 saranno sviluppati secondo il “Programma delle	
	Attività”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente	
	Convenzione (Allegato B) nel quale sono dettagliate le attività, i deliverable,	
	le tempistiche ed il contributo delle Parti nell’ambito del progetto REG4IA di	
	cui alla Delibera di Giunta regionale n. ----- del -----;	
	2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall’Agenzia e da	

	ARPAE-SIMC nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.	
	Art. 3 (Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)	
	1. Il Responsabile per l’attuazione della presente convenzione è il Responsabile dell’Area sistema di allertamento e centro operativo regionale presso l’Agenzia regionale, Ing. _____.	
	2. Per ARPAE-SIMC, i Responsabili tecnico-scientifici delle attività oggetto della presente Convenzione sono la Responsabile del Servizio idrografia e idrologia regionale e distretto Po, _____	
	3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:	
	a. per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile _____;	
	b. per la Direzione regionale coordinatrice del progetto REG4IA, _____;	
	c. per Arpae _____	
	d. per l’Università i responsabili scientifici del progetto.	
	4. All’eventuale variazione dei componenti provvede, su segnalazione delle parti, il Direttore dell'Agenzia.	
	5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.	
	6. I compiti del Comitato tecnico consistono:	
	– nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell’allegato B;	
	– nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma delle attività, nonché in	

	merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;	
	– nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le	
	attività svolte ed i risultati conseguiti.	
	7. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella	
	conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie	
	riunioni altri soggetti interessati.	
	8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata al	
	Responsabile dell'Area sistema di allertamento e centro operativo regionale.	
	Art. 4 (Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)	
	1. ARPAE-SIMC, sulla base di linee concordate con l'Agenzia, si impegna	
	a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo	
	concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione	
	all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato	
	motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.	
	2. Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di organizzare, in	
	accordo con ARPAE-SIMC, l'impiego delle risorse umane e materiali che	
	risulteranno necessari per lo svolgimento delle attività previste, nel rispetto	
	dell'autonomia organizzativa dell'Ateneo e senza vincoli di subordinazione	
	nei confronti dell'Agenzia.	
	3. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e	
	rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria	
	all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.	
	4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale	
	dell'Agenzia.	
	Art. 5 (Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)	

	1. L’Agenzia si impegna ad erogare ad ARPAE-SIMC, un contributo	
	massimo complessivo pari a € 15.000,00, a titolo di rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per l’attuazione delle attività oggetto della presente	
	Convenzione, a fronte di idonea rendicontazione.	
	2. Detto contributo verrà liquidato come segue:	
	a. anticipazione del 20% alla stipula della Convenzione;	
	b. saldo dopo l’approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività	
	svolte, previa presentazione di relazione conclusiva.	
	3. L’erogazione del saldo da parte dell’Agenzia avverrà a valle della	
	redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte	
	ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione	
	documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio	
	2027.	
	4. L’oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all’attività di	
	interesse comune delle parti, la documentazione complessiva di spesa dovrà	
	riportare il CUP E99I26000080001. Le somme erogate saranno utilizzate da	
	ARPAE-SIMC per le attività della presente convenzione.	
	Art. 6 (Proprietà intellettuale)	
	Le Parti si danno atto che per realizzazione delle attività oggetto della	
	presente Convenzione, si applica quanto previsto dal citato Accordo attuativo	
	sottoscritto da Regione “REG4IA Resilienza e la Sicurezza del Territorio +	
	azione pilota 5G”, dall’Iniziativa RE4IA, dal Fondo per l'innovazione	
	tecnologica e la digitalizzazione, istituito dall’art. 239 del d.l. 19/05/2020, n.	
	34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020, n. 77, (c.d. “Rilancio”).	
	2. Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto nell’Accordo attuativo	

	di cui al precedente punto 1, e specificamente l'art. 14 Proprietà intellettuale:	
	Le Parti coinvolte nella presente Convenzione non assumono alcuna	
	responsabilità nel caso in cui una delle Parti abbia usato ovvero utilizzi, per	
	l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati,	
	dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o	
	detengano a qualunque titolo la proprietà intellettuale o altri diritti di	
	privativa.	
	- Le Parti, qualora ne ricorrano i presupposti, si impegnano a rilasciare:	
	a. i prodotti dei progetti documentali e la documentazione di codice e	
	software sotto licenza CC-BY 4.0 (Creative Commons);	
	b. il codice sorgente del software, sviluppato su indicazione del committente	
	pubblico, sotto licenza aperta che rispetti le indicazioni delle Linee guida	
	AgID su "acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni";	
	c. i dati prodotti dai progetti e rilasciabili come open data, sotto licenza CC0 o	
	CC-BY 4.0, o altra equivalente o meno restrittiva ai sensi delle Linee Guida	
	AgID "recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo	
	dell'informazione del settore pubblico".	
	3. Le Parti dichiarano di essere edotte in merito alle seguenti condizioni di	
	REG4IA:	
	a. il software prodotto nell'ambito del progetto verrà pubblicato sul repository	
	pubblico Developers Italia o equiparati con aggiornamenti incrementali al	
	raggiungimento di ciascuna milestone prevista per le singole PoC;	
	b. la Regione sarà responsabile della pubblicazione del codice relativo alle	
	PoC di propria competenza, garantendone la conformità agli standard di	
	documentazione previsti dalle Linee guida AgID;	

	c. la Regione Toscana, in qualità di Regione Capofila coordinerà la gestione complessiva del repository, definendo le modalità operative per la gestione dei contributi, i diritti di amministrazione e gli standard tecnici di interoperabilità;	
	d. le sandbox e gli ambienti di test per lo sviluppo e la sperimentazione delle soluzioni di IA e Federated Learning saranno predisposti a cura di Regione, nel rispetto dei requisiti di sicurezza informatica e dell'architettura tecnologica condivisa;	
	e. Regione è responsabile del trattamento dei dati utilizzati nelle proprie PoC e della loro conformità al GDPR, assumendosi l'onere di effettuare le necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e di implementare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali eventualmente trattati.	
	4. In coerenza con la Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, le Parti si impegnano inoltre a "promuovere la neutralità tecnologica di software e piattaforme della Pubblica Amministrazione, per offrire alternative all'utilizzo esclusivo di soluzioni proprietarie", favorendo, per le soluzioni basate su intelligenza artificiale, la pubblicazione di pesi, codice per l'addestramento e/o il fine-tuning, codice per l'inferenza, dati di addestramento e/o di fine-tuning, architettura con licenza aperta.	
	5. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.	
	Art. 7 (Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)	
	1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione,	

	potrà mettere a disposizione informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.	
	2. ARPAE-SIMC si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.	
	Art.8 (Protezione dei dati personali)	
	1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).	
	2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.	
	3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, ARPAE-SIMC quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.	

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 9 (Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione, alla cui sottoscrizione si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino al 31 dicembre 2026.

2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione per comprovate cause, sopravvenute ed indipendenti dalla volontà delle parti e per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita.

3. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori agli impegni di cui all'art. 3 e degli altri obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere da parte di uno dei due soggetti, da comunicarsi mediante PEC.

	Art. 10 (Copertura assicurativa)	
	1. ARPAE-SIMC garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.	
	2. L’Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.	
	3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.	
	Art. 11 Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	
	1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.	
	2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell’attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il rispettivo personale si trova a svolgere attività di collaborazione presso la sede dell’altra, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la	

sorveglianza sanitaria.

3. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

Art. 12 (Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 13 (Controversie e foro competente)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella

[illegible]